

proposta:	16774
numero:	179
data:	27/11/2020

Servizio / Settore: **SERVIZIO INTERVENTI ECONOMICI**

ATTO MONOCRATICO DEL SINDACO

Nr. 179 DEL 27/11/2020

OGGETTO:	DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA RIAPERTURA COMPLETA DEL MERCATO SETTIMANALE DEL SABATO DAL 28 NOVEMBRE 2020
-----------------	--



IL SINDACO

Preso atto che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale, relativamente al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dall'agente virale trasmissibile denominato COVID-19, prorogato, fino al 31 gennaio 2021 dall'art. 1 co.1 lett. a) del D.L.125 del 7 ottobre 2020;

Preso atto altresì dei vari provvedimenti in seguito succedutisi a livello nazionale, regionale e locale, con particolare riferimento al DPCM 3 novembre 2020 ed all'ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 216 del 12/11/2020, che, per i mercati, stabilisce al punto a4. che a decorrere dal 14 novembre 2020 e fino al 3 dicembre 2020 *“E' fatto divieto su aree pubbliche o private di esercizio delle attività di commercio al dettaglio nell'ambito dei mercati di cui al D.Lgs. 114/98, nonché di attività di vendita nei mercati contadini di cui al DM 20/11/2007 se non nei Comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti condizioni minimali:*

- *nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione;*
- *presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;*
- *sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;*
- *applicazione delle misure di mitigazione del rischio covid-19 di cui al “protocollo regionale DEGLI ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA E DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE” approvato con Ordinanza del Presidente della Regione n. 82 del 17/05/2020 e smi;*

Tenuto conto che nella giornata del sabato si svolge il tradizionale mercato settimanale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui alla deliberazione del consiglio Comunale n°75 del 26.03.2001;

Visto il regolamento dei mercati e dei posteggi isolati, approvato con atto consiliare n.162 del 15.11.2016, come modificato con delibera consiliare n.70 del 19/06/2017;

Vista la propria ordinanza n. 12 del 07.12.2012 prot. 29087/8.5 recante ad oggetto “Provvedimenti in merito alla ricollocazione del mercato settimanale del sabato in seguito al sisma del 20 e 29 maggio 2012”, come successivamente modificata, per tener conto delle opere provvisorie e dei cantieri installati per il recupero degli edifici;

Richiamata la propria ordinanza n.106 del 22/05/2020 che dettava disposizioni in merito alla riapertura completa dei mercati settimanali di Mirandola, dando attuazione, al *“Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS CoV-2 in relazione allo svolgimento in sicurezza degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e del commercio su aree pubbliche in Emilia-Romagna”* come successivamente modificata dall'ordinanza n. 124 del 10/07/2020;

Tenuto conto che in tali ordinanze sono state individuate adeguate modalità organizzative per garantire lo svolgimento del mercato nel rispetto ed in applicazione delle misure di mitigazione del rischio stabilite per il contenimento della diffusione del virus SARS CoV-2 dal citato protocollo regionale, prevedendo anche la perimetrazione dell'area mercatale e la presenza della Polizia Locale per la vigilanza del rispetto delle misure adottate per lo svolgimento del mercato oltre che di quanto più in generale previsto dalle norme statali;

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.



**COMUNE
DI
MIRANDOLA**
Provincia di Modena

Verificato:

che proprio le misure che sono state adottate per contenere la pandemia distanziando i posteggi e distribuendo il mercato su un'area più ampia rendevano impossibile garantire, per il mercato del sabato di Mirandola, il rispetto del divieto di assembramento qualora tutto il pubblico accedesse da un unico, solo varco alle attività di 111 operatori su aree pubbliche ed a tutte le altre attività commerciali ed ai pubblici esercizi che sono ubicati negli edifici presenti nell'area in cui si svolge il mercato che occupa gran parte del Centro Storico della città;

che era invece possibile dare attuazione a quanto previsto dall'ordinanza regionale citata limitando lo svolgimento del mercato alla presenza dei soli posteggi destinati alla vendita di prodotti alimentari nelle tre zone citate, provvedendo alla loro perimetrazione e dotando ognuna di esse di un solo varco di accesso separato da quello di uscita;

che per tale motivo da sabato 14 novembre 2020 il mercato del sabato si è svolto con la sola presenza dei posteggi destinati alla vendita di prodotti alimentari e secondo quanto previsto con atto monocratico del Sindaco n. 173 del 13/11/2020;

Dato atto, tuttavia, che la regione Emilia Romagna sul proprio sito web istituzionale, nella sezione "DOMANDE FREQUENTI sull'ordinanza regionale n. 216 del 12 novembre 2020" ha successivamente precisato cosa si intende per "piano" dei mercati al punto a.4 dell'ordinanza, pubblicando la seguente interpretazione:

"Il protocollo regionale vigente dal 18 maggio 2020 già prevedeva che i Comuni, a cui fanno riferimento le funzioni di istituzione, regolazione e gestione dei mercati, dovessero regolamentare la gestione degli stessi, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, individuando le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia di Covid-19, assicurando il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020 (ora allegato 11 del DPCM 3 novembre 2020) tenendo in considerazione la loro localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell'area mercatale.

In particolare i Comuni nella propria regolamentazione già dovevano prevedere idonee misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale.

Per quanto concerne il piano previsto dall'Ordinanza del 12 novembre 2020 al punto a.4, trattasi di un piano "operativo", che oltre richiamare le misure di regolamentazione che il Comune deve già avere adottato a suo tempo nel rispetto del "protocollo regionale DEGLI ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA E DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE", deve prevedere:

- a) nel caso di mercati all'aperto, un'idonea perimetrazione: transennatura, cordellatura o simili;*
- b) presenza di un varco di accesso separato da quello di uscita: **nel caso di situazioni logistiche che richiedano più accessi, sono consentiti più varchi di accesso e uscita, purché entrata e uscita siano separati;***

Nel piano le misure di cui alle lett. a) e b) possono essere indicate in modalità cartografica e/o descrittiva.

- c) l'individuazione delle modalità con le quali si eserciti la sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita."*

Ritenuto, pertanto, che sulla base di tale interpretazione sia possibile dare attuazione a quanto previsto dall'ordinanza regionale citata consentendo lo svolgimento del mercato settimanale del sabato anche con la presenza dei posteggi che effettuano la vendita di prodotti non alimentari,

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.



**COMUNE
DI
MIRANDOLA**
Provincia di Modena

provvedendo a formulare un “piano del mercato” che:
ne prevede la perimetrazione mediante transennatura;
individua più varchi di accesso e uscita sempre separati, stante la situazione logistica dell’area del centro storico in cui si svolge il mercato stesso;
delinea, come già fatto in precedenza, le misure da osservare nel mercato per mitigare il rischio di diffusione dell’epidemia di Covid-19, secondo quanto previsto dalle disposizioni nazionali e regionali oltre dal citato protocollo regionale;

Tenuto conto, inoltre:

che l’Associazione Volontari Aquaragia con sede in Mirandola, Via Dorando Pietri n.15, cod. fisc.e p.iva 91026510361, si è resa disponibile ad effettuare il servizio di sorveglianza e di controllo in attuazione delle misure anti-assembramento previste dalla Regione Emilia Romagna e che per lo svolgimento di tale attività con Determina del responsabile del Servizio biblioteca, cultura, archivio n. 653 del 25/11/2020 è stato concesso un contributo economico a tale associazione proprio “per il servizio di assistenza e vigilanza in occasione del mercato cittadino settimanale al fine di attuare nuove misure anti-assembramento con riferimento all’emergenza COVID-19”;

che durante lo svolgimento dei mercati la Polizia Locale è normalmente presente e quindi può verificare il rispetto delle misure adottate con la presente ordinanza;

Ritenuto opportuno, inoltre, prevedere uno specifico orario per l’occupazione e lo sgombero dell’area mercatale di Viale Circonvallazione nord, per ripristinare in tempi più veloci possibili la normale circolazione degli autobus da e per l’autostazione;

Verificato che sul contenuto della presente ordinanza sono state sentite le Associazioni di categoria del commercio che hanno designato un proprio componente nella locale Consulta Economica;

Preso atto delle risultanze dell’istruttoria svolta dalla dott.ssa Miranda Corradi, Responsabile del Servizio Interventi Economici;

Visto lo Statuto Comunale e l’art. 50 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267;

ORDINA

A) la completa riapertura del mercato del sabato, anche per la vendita dei prodotti non alimentari, a partire dal 28 NOVEMBRE 2020, e fino a diversa disposizione regionale in materia, nel rispetto del PIANO DI PREVENZIONE DEL MERCATO ai sensi del punto a.4 della citata ordinanza regionale come di seguito formulato:

I) nella planimetria allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, è delineato il layout del mercato che prevede:

- a) la completa perimetrazione dell’area mediante transennatura;
- b) l’individuazione di più varchi di accesso e uscita sempre separati, stante la situazione logistica dell’area del centro storico in cui si svolge il mercato stesso;
- c) la ricollocazione in Viale Circonvallazione nord, nel tratto compreso tra la chiesetta della Beata Vergine della Porta (cosiddetta Madonnina) e l’autostazione, dei posteggi attualmente individuati in via Pico ed in via Cavallotti, al fine di garantire che anche l’area in cui insistono tali posteggi sia sufficientemente ampia da consentirne la fruizione da parte del pubblico senza che si verifichino situazioni di assembramento. Tale ricollocazione viene effettuata secondo l’ordine della

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.



graduatoria dei titolari dei posteggi del mercato redatta dal Servizio Interventi Economici del comune, salvo il caso di particolari esigenze concordate con gli interessati;

II) lo svolgimento dell'attività di vendita all'interno del mercato deve avvenire nel rispetto delle seguenti misure, in gran parte già previste dalla propria ordinanza n. 106 del 22/05/2020 come modificata dall'ordinanza n. 124 del 10/07/2020, **illustrate con riferimento alle varie disposizioni dei protocolli citati:**

1) Maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell'area mercatale:

- a) i posteggi alimentari che necessitano di fornitura elettrica ubicati nell'area est di piazza Costituente, attualmente assegnati con concessione pluriennale, vengono distanziati come già sperimentato in modo da garantire un ampio spazio disponibile per la clientela che attende in fila il proprio turno; il solo posteggio n. 15 è ricollocato a sud del posteggio n. 6;
- b) l'area mercatale è ampliata in piazza Marconi per la ricollocazione di 6 posteggi alimentari che non necessitano di allacciamento alla fornitura elettrica (ad es. posteggi per la vendita di prodotti ortofrutticoli) in modo da garantire un ampio spazio per la clientela che attende in fila il proprio turno; i posteggi sono disposti da est verso ovest mantenendo, per i posteggi assegnati con concessione pluriennale, l'ordine sud - nord della precedente collocazione;
- c) i posteggi destinati alla vendita effettuata dagli imprenditori agricoli restano in via Tabacchi, ma sono maggiormente distanziati tra loro a gruppi di due per garantire il distanziamento sociale dei clienti e delle persone che vi transitano;
- d) i posteggi destinati alla vendita di prodotti non alimentari (che deve avvenire senza modalità self -service) sono disposti in un'unica fila nelle seguenti aree:
 - d1) in viale Circonvallazione nord nel tratto compreso tra la chiesetta della Beata Vergine della Porta (cosiddetta Madonnina) e l'autostazione, dove vengono ricollocati i posteggi originariamente individuati in via Cavallotti e Via Pico e il posteggio n. 101;
 - d2) in piazza Castello di fronte al castello Pico e in piazza Costituente nella fila che fronteggia il Teatro Nuovo;
 - d3) nel cosiddetto vialetto di piazza Costituente dove i posteggi sono ricollocati sul lato est; oltre ai posteggi originariamente previsti in questa area (salvo il posteggio n. 101 che è risistemato in Viale Circonvallazione), sono qui ricollocati:
 - i posteggi non alimentari originariamente addossati al Teatro Nuovo, procedendo da sud verso nord in ordine di graduatoria (salvo il posteggio n. 153 che è risistemato nella fila che fronteggia il Teatro di cui al punto precedente);
 - il posteggio n. 74 di piazza Costituente;
 - d4) in piazza Castello, dove sono ricollocati sul lato ovest, addossati al cantiere del Castello Pico, il posteggio n. 123 destinato alla vendita di fiori e il posteggio n. 147;
- e) i posteggi destinati alla vendita di prodotti non alimentari (che deve avvenire senza modalità self -service) originariamente individuati in piazza Costituente restano in piazza Costituente disposti su due file ma:
 - e1) sono tutti riposizionati in modo da mantenere una distanza tra di loro di mt. 0,50;
 - e2) sono tutti addossati alle aiuole, risagomati e ricollocati per garantire una corsia centrale di almeno 8 metri su tutta la lunghezza della piazza;
 - e3) la fila dei posteggi sul lato est della piazza, a partire da Via Volturmo fino al n. 33 escluso, slitta verso nord, mantenendo inalterato l'ordine numerico dei posteggi; il solo posteggio n. 23 è ricollocato sull'altro lato della piazza perché le dimensioni delle attrezzature non ne consentono una collocazione negli spazi disponibili a parità di metratura del posteggio assegnato;
- f) sono soppressi temporaneamente tutti i posteggi non assegnati con concessione pluriennale che non sono individuati nella planimetria allegata al presente atto.

2) Individuazione di un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.



massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro:

a) davanti e parallelamente ad ogni posteggio destinato alla vendita di prodotti alimentari, anche agricoli, devono essere collocati 4 o 5 metri di transenne collegate tra loro, ad una distanza minima di 2 metri dal banco, al fine di separare l'area dove si trovano i clienti che stanno acquistando la merce da quelli che in fila stanno aspettando il loro turno; le transenne sono messe a disposizione dal Comune, mentre la loro corretta collocazione deve essere effettuata dall'esercente, il quale deve controllare che anche i clienti che attendono il proprio turno all'esterno di detta area rispettino la distanza interpersonale di almeno 1 metro; al termine delle operazioni di vendita l'allestimento deve essere rimosso e le transenne ricollocate, sempre a cura dell'esercente, nel sito dove il Comune le ha rese disponibili.

3) *Posizionamento di segnaletica nelle zone prossimali ai singoli banchi e strutture di vendita per favorire il rispetto del distanziamento;*

Realizzazione di corsie mercatali a senso unico

Differenziazione, ove possibile, dei percorsi di entrata e di uscita

a) l'accesso al mercato avviene soltanto attraverso appositi varchi in cui i percorsi di entrata ed uscita sono sempre separati ed appositamente individuati mediante appositi cartelli "entrata" e "uscita" posti sulle transenne;

b) al fine di creare una corsia a senso unico all'interno delle singole aree di vendita delimitate dalle transenne dei posteggi destinati alla vendita di prodotti alimentari, anche agricoli, gli esercenti devono affiggere cartelli "entrata" e "uscita" sulle transenne collocate davanti e parallelamente ad ogni posteggio.

4) *Accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili*

Tutti i varchi di accesso e di uscita dell'area mercatale sono transennati, a cura del Comune e presidiati da volontari o altro personale incaricato, in modo

- da garantirne il corretto utilizzo da parte del pubblico,
- da poterne regolamentare e scaglionare l'accesso in caso di eventuale grande afflusso di pubblico, per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale.

5) *Utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti*

Tutto il personale che effettua operazioni di vendita deve essere dotato di mascherina ed indossarla correttamente per tutta la durata del mercato, comprese le operazioni di carico e scarico.

Gli utenti per accedere al mercato devono sempre indossare la mascherina.

6) *Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento*

Messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;

Tutti i posteggi devono essere dotati di almeno due dispenser per la disinfezione delle mani, di cui uno per il personale che effettua le operazioni di vendita ed uno per la clientela collocato accanto ai sistemi di pagamento.

In caso di vendita di abbigliamento devono essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce.

È comunque obbligatorio disinfettare i guanti dopo aver toccato la merce.

Non è, tuttavia, necessario distribuire ai clienti guanti monouso nel caso in cui le mani dei clienti vengano disinfettate prima e dopo aver toccato la merce.

7) *Informazioni alla clientela sulle disposizioni vigenti mediante l'affissione di cartelli in posizione ben visibile all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili delle aree mercatali: posizionamento di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti e per garantire il distanziamento*

In tutti i varchi di accesso al mercato sono posti sulle transenne, in modo ben visibile per chi



accede al mercato, cartelli informativi con testo in lingua italiana ed inglese sui comportamenti da tenere nell'area mercatale.

8) Gli operatori dovranno, comunque, rispettare le altre misure previste dai citati protocolli a carico dei titolari di posteggio:

- pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato;
- uso dei guanti che può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro, anche dagli altri operatori ed anche nelle operazioni di carico e scarico.

9) Oltre a quanto previsto dai citati Protocolli, al fine di contrastare il diffondersi dell'epidemia dovuta al virus COVID-19 si ritiene anche di:

- sospendere la vendita di beni usati nei mercati settimanali di Mirandola;
- vietare la modalità self service sia per l'acquisto di prodotti alimentari, anche agricoli che per l'acquisto di prodotti non alimentari;
- obbligo dei banchi che pongono in vendita prodotti alimentari, anche agricoli, di dotarsi di un distributore di numeri per le persone che in fila attendono il loro turno;
- stabilire che gli operatori titolari di posteggi non alimentari devono impedire alla clientela di utilizzare gli spazi tra i banchi utilizzando a tal fine con bandelle, catenelle o altri sistemi idonei allo scopo; nei pressi delle cabine di prova devono essere installate barriere laterali che le separino dai posteggi contigui;
- vietare il posizionamento "alla rinfusa" della merce esposta: tutti i prodotti devono essere esposti in modo ordinato; nel caso di articoli di abbigliamento, questi devono essere opportunamente ripiegati o riappesi agli appendini dopo che il cliente ne ha preso visione o li ha provati.

III) di demandare al competente organo gestionale di disporre, con apposito provvedimento, l'approvazione di eventuali modifiche del layout del mercato, nonché l'adozione di eventuali, ulteriori provvedimenti che possano garantire il distanziamento sociale nelle aree mercatali durante le operazioni di vendita;

IV) di prevedere che **l'area mercatale di via Circonvallazione nord possa essere occupata a partire dalle ore 6,00 e debba essere completamente sgomberata entro le ore 14,00** al fine di consentirne la completa pulizia entro le ore 15,00 e la conseguente riapertura al traffico veicolare a partire da tale orario.

V) in caso di violazione a quanto disposto dalla presente ordinanza, si applicano le sanzioni e le procedure previste dall'art. 4 del D.L. 19/2020 in relazione all'art. 3 del medesimo decreto legge;

VI) la Polizia Locale e le altre forze di polizia sono incaricate di verificare il rispetto delle misure adottate con la presente ordinanza.

B) di confermare, per lo svolgimento dei posteggi isolati nei piccoli mercati frazionali, di quanto già previsto ai punti B), C), D), E) della propria ordinanza n. 106 del 22/05/2020, e reso noto agli operatori che vi partecipano;

Il presente atto sostituisce ed annulla l'ordinanza n. 173 del 13.11.2020.

Si trasmette copia della presente ordinanza a tutti i commercianti che partecipano al mercato settimanale del sabato, agli Assessori, al Segretario ed ai dirigenti del Comune di Mirandola, all'Ausl – Dipartimento Salute Pubblica di Modena, alla Prefettura di Modena, all'Agenzia Regionale per la Protezione Civile e la Sicurezza Territoriale di Bologna, alla Regione Emilia Romagna, al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Mirandola, alla Tenenza di Finanza di Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.

Mirandola, alla stazione dei Carabinieri di Mirandola, alla stazione della Polizia Stradale di Mirandola ed al Comando della Polizia Locale dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord, per quanto di rispettiva competenza.

Si dispone altresì la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale del Comune, oltre alla più ampia diffusione attraverso i mezzi di comunicazione a disposizione dell'Ente.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia Romagna nel termine dei 60 giorni dalla notifica del provvedimento stesso oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione.

Eventuali interessati possono prendere visione ed estrarre copia degli atti a fascicolo in orario d'ufficio.

IL SINDACO
AVV. ALBERTO GRECO

*(Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti.
D.Lgs 82/2005)*